Zeitschrift: Quaderni grigionitaliani
Herausgeber: Pro Grigioni Italiano
Band: 20 (1950-1951)
Heft: 3

Artikel: L'alpicoltura di Val Poschiavo
Autor: Simmen, Gerhard
DOI: https://doi.org/10.5169/seals-18501

Nutzungsbedingungen
Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation
L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use
The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 12.07.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

L'ALPICOLTURA DI VAL POSCHIAVO

GERHARD SIMMEN

Versione italiana di RICCARDO TOGNINA

(III.a PUNTATA)

PARTE SECONDA

Struttura dell'alpicoltura di Val Poschiavo

A. Sguardo generale

1. LA CAPACITA' DEGLI ALPI POSCHIAVINI

E' d'importanza decisiva il fatto, a riguardo dell'alpicoltura poschiavina, che il bestiame terriero d'alpeggio non basta di gran lunga per caricare completamente gli alpi del distretto *Bernina.*

Secondo il relativo censimento, i capi di bestiame grosso svernati in valle ammontano a circa 2000, corrispondenti in cifra tonda a 1500 unità di bestiame grosso. Esse vanno distribuite su 500 proprietari di bestiame, i quali anche d'estate tengono di regola al piano da 1 a 2 mucche. La valle di Poschiavo dispone in tal modo, per l'alpeggio, al massimo di 1000 unità. Praticamente però, questa cifra non venne mai raggiunta.

D'altro lato, la valle di Poschiavo dispone di una zona alpestre che, secondo certi dati, potrebbe accogliere più di 3000 unità. Questa valutazione è assai esagerata. Comunque sia, col bestiame bovino indigeno non si sfrutta che un terzo dei diritti di pascolamento e tutt'al più la metà dei diritti di vacca concernenti la zona degli alpi.

Per conseguenza, l'introduzione in valle di bestiame straniero di alpeggio al fine di caricare e sfruttare totalmente i pascoli alpini, è il problema più importante ed anche più difficile nella storia e nella struttura dell'alpicoltura poschiavina.

2. PASCOLO, ALPE E « MONTE » *

Per potersi fare un concetto chiaro dell'alpicoltura poschiavina, occorre conoscere questi tre concetti: pascolo, alpe e «monte» ossia podere alpino.

Il pascolo comprende tutta quell'area, in cui il bestiame pascola custodito o liberamente. Per la loro altitudine, i pascoli alpini vengono utilizzati unicamente durante i mesi estivi.

---

* Monte è termine locale per maggese e alpe.

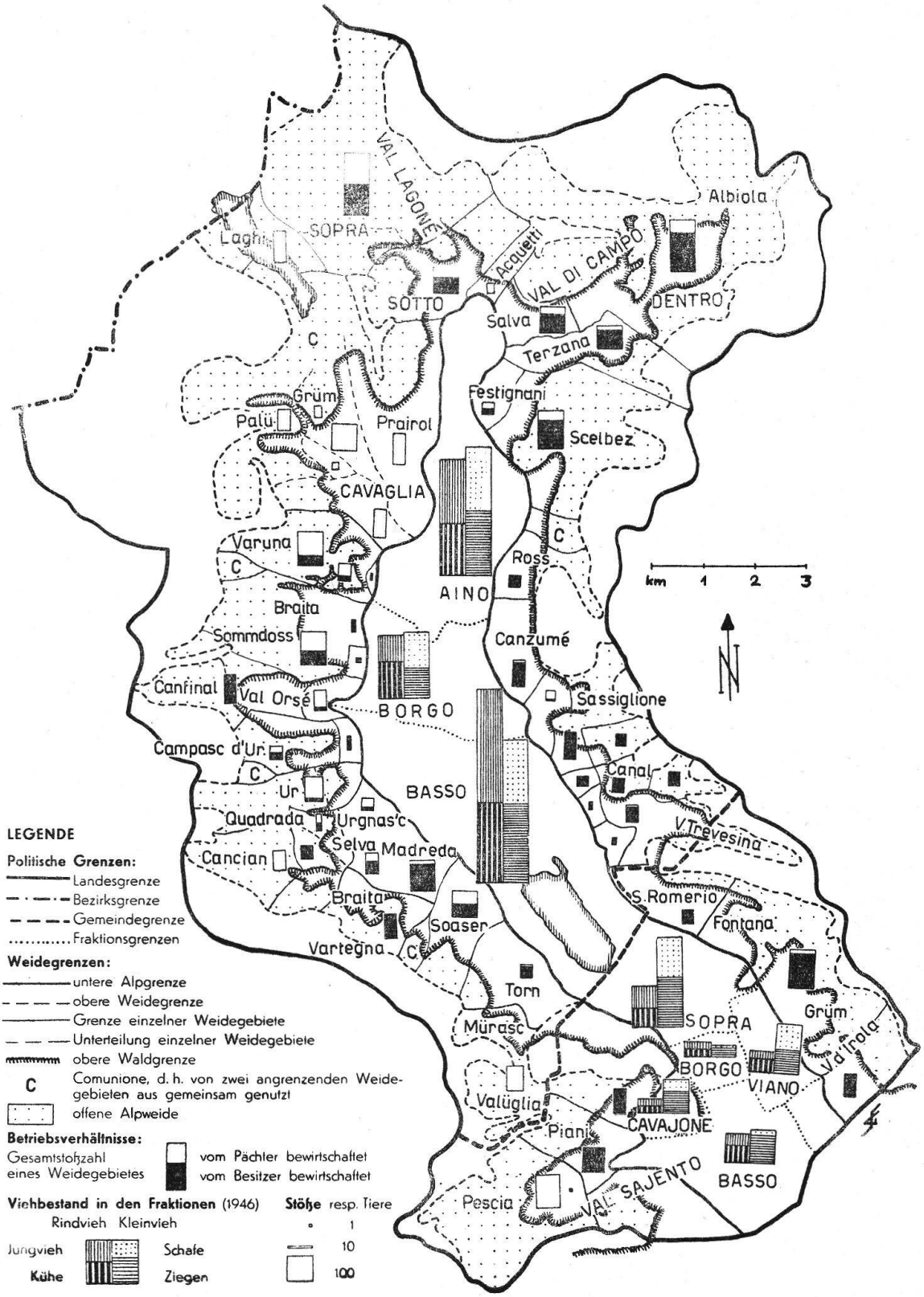

Figura 3

LEGGENDA

Confini politici

Landesgrenze = confine nazionale
Bezirksgrenze = confine distrettuale
Gemeindegrenze = confini comunali
Fraktionsgrenzen = confini tra le frazioni

Confini dei pascoli

Untere Alpgrenze = limite inferiore degli alpi
Obere Weidegrenze = limite superiore delle pasture
Grenze einzelner Weidegebiete = confine di singoli aggruppamenti di pascoli
Unterteilung einzelner Weidegebiete = sottodivisione di singoli aggruppamenti di pascoli
Obere Waldgrenze = margine superiore del bosco
C = Comunione, v. a d. pascoli siti tra due aggruppamenti di pastura, sfruttati in comune dalle rispettive aziende
Offene Alpweide = pascoli alpestri senza bosco

Condizioni conc. lo sfruttamento

Gesamtstosszahl eines Weidegebietes, von Pächter bewirtschaftet = numero totale dei diritti di vacca di un aggruppamento di pascoli sfruttati da affittuari
Vom Besitzer bewirtschaftet = sfruttati dal proprietario
Viehbestand in den Fraktionen (1946) = effettivo del bestiame nelle frazioni
Rindvieh, Kleinvieh, Jungvieh, Kühe, Schafe, Ziegen = bestiame bovino, bestiame minuto, bestiame giovane, vacche, pecore capre
Stösse resp. Tiere = unità diritti di vacca

« Eine A l p ist ein Bergareal, das ausschliesslich im Sommer entweder von einem vom Heimbetrieb getrennten temporären Weidebetrieb allein oder von mehreren gemeinsam bewirtschaftet wird ». [1])

Traduzione libera:

« Un a l p e è costituito da un'area alpestre sfruttata unicamente d'estate da una o più aziende alpestri separatamente dalle aziende delle zone inferiori ».

I « m o n t i » sono poderi alpestri che, nel quadro dell'azienda agricola plurizonale, rappresentano un complemento dei poderi in valle. Essi comprendono il terreno coltivato, gli stabili abitati e quelli per la conservazione dei raccolti. Si noti che i « m o n t i m a g g e s i » ed i poderi alpestri — m u n t a l p i v — non sono la stessa cosa.

3. CONDIZIONI RIGUARDO ALLA PROPRIETA'

Il comune di *Poschiavo* è, fatte poche eccezioni, l'unico proprietario dei pascoli del suo territorio. Ma possiede un solo alpe (l'alpe dei *Laghi*, sul valico del Bernina, riservato al bestiame giovane).

In tutto il territorio rimanente, il diritto di godimento dei pascoli spetta ai proprietari dei « *monti* », i quali, di regola, versano al comune la tassa d'erbatico e i cui diritti concernenti l'alpeggio di bestiame stanno in rapporto con l'estensione e il reddito dei loro terreni coltivati siti nella zona alpestre.

Il comune di *Brusio* presenta riguardo ai pascoli, per la sua posizione periferica, condizioni meno uniformi. Sul fianco sinistro, esse corrispondono a quelle di *Poschiavo*, ad eccezione del territorio sito a S della *Valle d'Irola*, i cui poderi alpestri appartengono quasi esclusivamente ai Valtellinesi, dai quali vengono coltivati. In *Val Sajento*, per contro, la proprietà dei pascoli è distribuita sul comune di *Brusio* e alcuni privati. Nello sfondo della valle giace un alpe comunale, nella parte media si estendono pascoli privati e nei dintorni di *Cavajone* trovansi di nuovo pascoli comunali con diritto privato di usufrutto.

4. FORME DI SFRUTTAMENTO

La zona alpestre poschiavina viene sfruttata da d u e specie di aziende: dall'azienda « monte » e dall'azienda alpestre. L'esuberanza di prati alpini concimati, il gran numero di « munt alpiv », e il fatto che ogni « monte » gode dei vantaggi offertigli dal pascolo sono le caratteristiche della economia alpestre di val Poschiavo.

Nel podere « monte » si sfrutta il terreno coltivo della zona alpestre. I prati siti molto in alto forniscono un buon raccolto solo se adeguatamente concimati. E' importante procurarsi il concime necessario, il che costituisce il problema principale per i proprietari di poderi alpini. I diritti di pascolamento dei singoli poderi stanno però in diretto rapporto con la loro area e il loro raccolto: il bestiame d'alpeggio ha da fornire il letame trascorrendo la notte in stalla.

Tale concime è sufficiente solo se il carico corrisponde più o meno al numero dei diritti di unità. Esiste una notevole sproporzione tra il bestiame terriero d'alpeggio e la capacità della zona alpina poschiavina; essa può venire eliminata ricorrendo a bestiame proveniente da fuori. Se ciò non avviene, molti estesi pascoli rimangono incolti, e il reddito dei poderi alpestri diminuisce sempre più.

---

[1]) Hösli J., op. cit. p. 212

L'azienda « monte » e l'azienda alpestre (Weidebetrieb) stanno in stretta relazione e si completano vicendevolmente. Tra essi devesi comunque far distinzione; e vanno studiati separatamente.

L'azienda « monte » ha per fine la produzione di fieno. Contrariamente alla pratica degli alpi con prati di altre zone alpestri della Svizzera, il fieno dei poderi alpini poschiavini non serve per il fabbisogno dell'alpe: esso viene condotto a valle — in autunno o d'inverno — oppure viene consumato sul posto dopo lo scarico dell'alpe. I « munt alpiv » vengono spesso amministrati dai contadini della valle. Essi vi si portano per la fienagione e nella tarda estate per la concimazione dei prati. Più intensivo è il godimento dei « munt alpiv » inferiori, dove ancora crescono il guaime, la patata e il grano. L'azienda alpestre ha due fini: 1. un fine economico e 2. il rinvigorimento del bestiame. All'azienda alpestre sta a disposizione un'estesa area di pascolo. Il godimento dei pascoli viene regolato dai consorzi alpestri, i cui componenti sono i proprietari dei vari gruppi di poderi alpini. L'importanza della fabbricazione dei prodotti lattiferi dipende dal numero delle mucche caricate, il quale è dato a sua volta dai diritti dei singoli « monti ». Tale importanza viene menomata dal fatto che l'economia alpestre poschiavina è praticata dal punto di vista della piccola azienda. La lavorazione del latte su base sociale è, nell'alpicoltura di val Poschiavo, ancora agli inizi. Soltanto in alcuni estesi poderi alpini e nel caso in cui si aggiudichino i diritti di pascolamento di parecchi « monti » a una unica azienda si presentano indizi di un razionale sfruttamento del latte. L'esteso, bipartito alpe *Pescia/Brusio*, ad es., fa pensare alle grandi aziende alpestri a N del Bernina.

E' di decisiva importanza riguardo alla sistemazione del godimento dei pascoli, alla organizzazione delle aziende e all'elaborazione dei regolamenti concernenti gli alpi poschiavini, il considerevole numero di usufruttuari, i cui interessi sono spesso divergenti.

I compartecipi sono:

1. I proprietari dei poderi alpestri, cioè i padroni dei prati e delle cascine, i quali dispongono dei rispettivi diritti di pascolamento.

2. I fittavoli dei prati alpestri: azienda « monte ».

4. I proprietari di bestiame, i quali mettono bestiame a disposizione delle aziende alpestri.

5. I consorzi alpestri: associazioni di proprietari di poderi alpestri, alle quali spetta il disciplinamento del godimento dei pascoli.

6. Il comune come proprietario dei boschi e dei pascoli preleva le tasse di erbatico; gli compete la sovrintendenza sui pascoli.

Per quanto concerne talune parti della zona alpestre, l'assemblea degli interessati è spesso composta di tutte le persone e organizzazioni sopra citate. Il numero dei compartecipi si riduce però spesso ai soli proprietari di poderi alpestri per spettare solo a questi lo sfruttamento del terreno coltivo e del pascolo. Occorre tuttavia rilevare che tra questi estremi (partecipazione di tutti o solo degli uni) esistono una quantità di combinazioni.

Da un punto di vista generale, la questione della proprietà e dei diritti di godimento della zona alpestre poschiavina è assai complessa e confusa. Il grande numero di compartecipi e in particolare i loro interessi spesso contrastanti non sono atti a promuovere lo sviluppo dell'alpicoltura nè a conferirle una data mira, un dato indirizzo.

B. Sviluppo storico

1. LEGISLAZIONE E SFRUTTAMENTO DEGLI ALPI IN EPOCHE LONTANE [2])

Gli storici ritengono che la giurisdizione di *Poschiavo* sia nata da una vecchia corporazione territoriale (Markgenossenschaft). I pascoli alpini devono in tal caso essere considerati quale parte dell'« Allmende » ossia dell'area totale dei beni indivisi della corporazione territoriale. [3])

Affrontando ogni sorta di difficoltà, il contadino creò nel corso dei secoli, sgombrando e dissodando il terreno, innumerevoli appezzamenti di terra coltiva, i quali vennero a formare gli odierni poderi alpestri o « monti ». Il prof. Liver trae da tale fatto la seguente riflessione:

« Die treibende Kraft im Prozess der Bildung der freien bäuerlichen Grundeigentums war nicht das Recht, weder deutsches noch römisches, sondern die Arbeit, welche dem Boden erst seinen Wert gegeben hat. Weil der Bauer diesen Wert geschaffen hat, ist er Eigentümer des Bodens geworden ». [4])

Traduzione: « La forza promotrice nel processo di formazione della libera proprietà fondiaria non fu il diritto, nè quello tedesco nè quello romano, ma il lavoro, il quale ha aggiudicato al terreno il suo giusto valore. Poiché il contadino ha realizzato tale valore, è divenuto proprietario della terra ».

Questo principio è indubbiamente vero anche nei confronti della valle di Poschiavo e dei suoi « *monti* ». Comunque, il comune non tardò ad emanare ordinanze miranti alla difesa della proprietà comune e ad impedire l'illegale occupazione della stessa da parte dei privati. Gli statuti comunali [5]) stampati a *Poschiavo* nel 1550 proibiscono ad es. l'occupazione di terreno comunale, la posa di siepi nel territorio degli alpi del comune e il taglio di boschi al fine di aumentare l'area del terreno coltivo senza il consenso delle autorità competenti. [6])

I contravventori venivano costretti a restituire il terreno appropriatosi contrariamente alla legge. Essi erano inoltre tenuti a pagare rilevanti multe. Nel cap. 56 si dice al riguardo: « Se il malfattore non può pagare tale somma, siagli tagliata un'orecchia in maniera che sia separata dalla testa ». [7])

Dagli statuti del 1550 risulta anche che nel tardo Medio Evo i privati fecero loro, mediante regolare acquisto, terreni siti nella zona degli alpi. Essi parlano cioè di gente che comperò « *alpi* » dal comune. [8]) In tempi andati tuttavia non si soleva far netta distinzione tra « *monti* » e « *alpi* ». [9]) I citati *alpi* non erano che appezzamenti situati nell'area alpestre, acquistati per trasformarli in poderi alpestri. v. a. d. in «*munt alpiv* ». Nei due ultimi secoli non si crearono più nuovi poderi, ma vennero ingranditi quelli già esistenti, spesso con l'autorizzazione del comune e spesso anche arbitrariamente. Ciò è confermato da varie decisioni del Consiglio comunale e da numerose punizioni.

---

2) Riguardo allo sviluppo delle condizioni giuridiche cfr. « Rechtssatz » e « Rechtsschrift ».

3) Pozzy A. G., op. cit. p. 38.

4) Liver P. Zur Entstehung des freien bäuerlichen Eigentums, p. 32. Cfr. anche « Rechtsschrift », p. 5, ove questa ipotesi è avversata per quanto concerne la valle di Poschiavo.

5) *Statuti di Poschiavo* del 1550.

6) *Statuti* del 1550, *Libro* I, cap. 21, p. 8: II 56, p. 39; III 25, p. 49; III 30, p. 50.

7) *Statuti* del 1500, *Libro* II, cap. 56, p. 39.

8) *Statuti* del 1550, *Libro* III, cap. 25, p. 49.

9) Cfr. « Rechtssatz », p. 132, « Rechtsschrift » p. 7, nota 2, p. 59, nota 1.

Soltanto nel secolo 19. si attuò la delimitazione dei terreni privati nei riguardi dei pascoli e dei boschi. Tale lavoro venne concluso nel 1891. [10])

Esistevano poi severe prescrizioni intese a impedire la vendita di terreno agli stranieri. [11]) Un capitolo speciale nega ai non cittadini il diritto di possedere sorte e parte in alcun alpe di Poschiavo ». [12/13])

Come si vede, i vecchi statuti offrono varie notizie intorno alla questione della proprietà nella zona alpina. Vi si trovano anche vari accenni intorno al godimento degli alpi poschiavini in tempi andati. La suddivisione del terreno coltivo in *piano, maggese* e « *munt alpiv* », la quale data del 1388, si è mantenuta, almeno teoricamente, fino ad oggi. Nei più recenti regolamenti comunali — sono del 1921 — è riportata testualmente la descrizione dei limiti delle tre regioni delle edizioni del 1550 e del 1667. [14]) Il territorio degli alpi possiede quindi da secoli un determinato limite inferiore. Parecchi spostamenti locali di tale linea sono dovuti al fatto che certe singole denominazioni topografiche caddero col tempo in dimenticanza e non si poterono più localizzare.

Anche le date circa il carico degli alpi sono da secoli per lo più le medesime. Gli statuti del 1550 prescrivevano ad es. che, « da la festa di San Giovan Battista » (24 giugno) fino alla discesa dall'alpe, il pascolamento con bestiame d'alpeggio sotto il margine inferiore degli alpi era proibito. Il nuovo regolamento del 1944 invece fissa al 25 giugno l'ultimo termine per caricare gli alpi. [15]) Anche il numero delle mucche da latte da tenere a casa — per queste esiste il diritto di pascolamento durante l'estate nei terreni comunali siti sotto la zona alpestre — aggiudicate a ogni famiglia corrisponde a quello previsto dall'odierno regolamento (una mucca e un capo da tiro). [16])

Il carico degli alpi era intorno al 1550 ed è tuttora di competenza dei proprietari dei poderi alpini. Ma già allora venne prescritto che ognuno facesse pascolare il suo bestiame nei pascoli dei suoi « *monti* » osservando i rispettivi limiti. [17])

Gli statuti del 1757, 1812 e 1921 limitano i diritti di pascolamento dei singoli « *monti* » a 2-3 vacche da latte e un manzo per ogni carro di fieno che vi si raccoglie. [18]) Come si vede, la capacità dei singoli alpi viene teoricamente fissata in base al raccolto del fieno. Per agevolare a tutti i cittadini il godimento dei pascoli alpestri comunali, esisteva intorno al 1500 la cosidetta « *ruota* ».

L'« *alpe di ruota* » è un'azienda alpestre, la quale dispone dei pascoli e delle cascine di parecchi « *monti* ». Di questo si potevano giovare i poschiavini che non disponevano di « *munt alpiv* » propri. [19]) Della « *ruota* » si parla del continuo negli statuti di più tardi e persino nel recentissimo regolamento sui pascoli (1944). [20])

---

10) 1891 prot. procl., p. 21.
11) *Statuti* 1550, *Libro* III, cap. 33, p. 50.
12) *Statuti* 1550, *Libro* III, cap. 24, p. 48.
13) *Statuti* 1667, *Libro* I, cap. 21, p. 15; II 56, p. 74; III 24, p. 93; III 25, p. 94; III 30, p. 96; III 33, p. 97.
14) *Statuti 1550, Libro* III, cap. 53 e 53, p. 57; *statuti* 1667, *Libro* III, cap. 52 e 53 p. 110-111; *Statuti* 1921, p. 118-119.
15) Statuti del 1550, Libro III, cap. 53, p. 57; *Regolamento per i pascoli* 1944, art. 6, p. 2.
16) Statuti del 1550, Libro III, cap. 51, p. 56; *Regolamento per i pascoli* 1944, art. 5, p. 2.
17) Statuti del 1550, Libro III, cap. 50, p. 56.
18) Statuti 1757, cap. 16, p. 30; Statuti 1812, *Libro economico*, cap. XXIX, p. 83; Statuti 1921, cap. XXIX, p. 117.
19) Statuti 1550, *Libro* III, cap. 50, p. 56.
20) *Regolamento per i pascoli* 1944, art. 28, p. 7.

Che della « *ruota* » sia stato fatto uso non è però provato per nessuna epoca, di modo che appare dubbio che questa istituzione abbia avuto nel passato un valore pratico. Proprio questa parte degli statuti ci suggerisce che ha da essere fatta una netta distinzione tra leggi, provvedimenti e regolamenti ufficiali da una parte e la loro applicazione e le loro ripercussioni pratiche dall'altra. Alla « *ruota* », almeno, si deve attribuire soltanto importanza storica. [21])

Le disposizioni concernenti la « *ruota* » erano certamente intese a garantire sufficientemente pascolo per il bestiame della valle, chè anno per anno si introducevano mandre e mandre di bestiame straniero per caricare l'estesa zona alpina poschiavina. La ruota è in una parola una istituzione di carattere previdenziale.

Il bestiame straniero, con cui una volta si caricavano gli alpi poschiavini, va diviso in due categorie. Alla prima appartengono le mandre valtellinesi, composte del bestiame di vari comuni valtellinesi e che i *casari* italiani portavano sugli alpi della valle. Erano mandre di bestiame bovino composte specialmente di mucche da latte, ma anche di bestiame giovane e di maiali. La seconda categoria di bestiame straniero comprendeva le greggi di pecore bergamasche, per le quali i loro pastori prendevano in affitto in val Poschavo estesi pascoli. Si chiamavano i bergamaschi anche *tesini*, siccome questi svernavano con le loro greggi nella parte inferiore della valle del Ticino e lungo il Po. [22]) Le mandre valtellinesi e le pecore bergamasche costituivano il bestiame straniero d'alpeggio della valle di *Poschiavo*.

Varie disposizioni sistemavano il carico degli alpi col bestiame valtellinese e bergamasco. Così gli statuti del 1550 e del 1667 permettono l'alpeggio di bestiame straniero e il soggiorno del personale dell'alpe in val *Poschiavo* soltanto con l'esplicita autorizzazione delle autorità comunali. [23])

Nell'anno 1542, l'introduzione di bestiame straniero venne proibita dall'assemblea comunale. La decisione è probabilmente dovuta alle cattive esperienze fatte nei tempi precedenti. [24]) Simili disposizioni vennero prese anche in seguito, come nel 1573, nel 1608 e nel 1757. [25]) Nell'anno 1671, *il Terziero della Valtellina* (zona intorno a Tirano) chiedeva la libera entrata del bestiame valtellinese in val Poschiavo. [26])

Tra il 16. e il 18. secolo, le proibizioni riguardanti le mandre straniere, la violazione di tali prescrizioni e i permessi di libero passo con e senza limiti si avvicendarono del continuo. Inutile rilevare l'apporto dei valtellinesi e dei *tesini* all'alpicoltura poschiavina. Appena questi mancavano, i proprietari dei poderi alpini venivano a trovarsi in gravi difficoltà, siccome, come già si è detto, il bestiame indigeno non bastava per caricare gli alpi e i poderi alpini per conseguenza non potevano essere concimati che in parte.

La libera, illimitata entrata del bestiame straniero d'altro lato rendeva difficile l'alpeggio del bestiame della valle; i proprietari dei poderi alpini preferivano agli alpigiani poschiavini i *casari* valtellinesi. Ciò per la possibilità di stipulare contratti d'affitto più vantaggiosi.

---

21) Cfr. « Rechtsschrift », p. 21 sg.

22) Sui viaggi e l'economia dei bergamaschi nei Grigioni cfr. i due importanti articoli: « Die Wirtschaft der Bergamasker Schafhirten » (G. v. Albertini), « Alter Sammler », 3. Jahrgang, 1781, pp. 299-306 (con una aggiunta); « Die Bergamasker Schafhirten in Bünden », « Neuer Sammler », 4 Jahrgang, 1808, p. 204, sg.

23) Statuti del 1550, *Libro* III, cap. 24, p. 48.

24) Arch. com. Poschiavo, atto n. 52, 11 maggio 1542.

25) Cfr. « Rechtssatz », p. 125.

26) Arch. com. Poschiavo, atto n. 275, 1671.

Le greggi bergamasche poi, percorrendo la valle, arrecavano danno alle colture, il che era spesso motivo di lagnanze. [27])

Non sono da confondersi col bestiame straniero, con cui si caricavano gli alpi poschiavini, le mandre di pecore dei *tesini transitanti*, che percorrevano la valle e valicavano il *Bernina* per portarsi sui pascoli dell'Engadina e dei suoi dintorni. Vanno infine ricordati gli animali da soma, con cui si sbrigava il trasporto delle merci sopra il valico del *Bernina*.

Già gli statuti del 1550 contengono una disposizione, la quale proibisce il pascolamento degli animali da soma stranieri. [28]) In particolare vi si fa menzione dei « *monti di Campazzio, la Gonere et Arusa* » (Campascio, Lagonè e La Rösa), [29]) i quali si trovano sulla strada che conduce al Passo del Bernina.

L'apporto delle mandre straniere all'economia della valle fino alla fine del secolo 18. non può essere indicato in cifre, siccome mancano i relativi dati statistici. Ciò nonostante, è possibile farsi un'idea della importanza di tale contributo ricorrendo alle prescrizioni e ai documenti relativi all'introduzione del bestiame straniero in valle.

Prima del 1797, i casari valtellinesi non erano tenuti a pagare il dazio e le tasse d'erbatico. Nessuno finora ha almeno potuto provare la tesi opposta. I casari prendevano in affitto gli alpi direttamente dai proprietari dei poderi alpini. Ciò avveniva in via privata; mancano perciò i dati necessari per stabilire eventuali norme riguardanti tali contratti di appalto. Risulta comunque da vari documenti che i valtellinesi acquistavano il diritto di alpeggio con pagamenti in natura. Essi si obbligavano a tenere il bestiame nelle stalle durante la notte. Il concime così raccolto giovava ai proprietari dei poderi alpini per coltivare i loro prati ed era il risarcimento per i diritti di pascolamento ceduti. Tra i vari alpi esiste ed esistette sempre una notevole differenza di valore già per la posizione e lo stato delle loro cascine. Per gli alpi meglio attrezzati i casari versavano volentieri un fitto maggiore sotto forma di una data quantità di latticini. Era facile trovare, per questi, il miglior offerente. [30])

Le mandre valtellinesi alpeggiate in valle comprendevano da 500 a 1000 bovini e da 200 a 700 capi di bestiame minuto. Il bestiame grosso era composto per 2/3 di mucche da latte e per 1/3 di capi giovani. Tra il bestiame giovane minuto eravi un numero rilevante di capre. Tale composizione delle mandre rendeva possibile una notevole produzione di latticini.

Questi dati ci vengono forniti dalle tabelle di controllo del bestiame straniero allestite per vari anni dal 1797 in poi. Tale dati non sono certamente esagerati. Essi vennero raggiunti anche dopo l'introduzione della tassa comunale d'erbatico, salvo in casi eccezionali; spesso furono superati. [31])

Intorno alle greggi bergamasche, al numero dei capi di bestiame che le componevano e al loro passaggio si hanno indicazioni più precise. Da tempo indeterminato, la giurisdizione di *Poschiavo* imponeva ai *tesini* un dato *dazio*.

Lo incassavano i *consoli* (funzionari comunali), ai quali spettava, in compenso una parte dello stesso. Essi avevano l'esplicito incarico di controllare esattamente tutte le mandre che entravano in valle e di procurare a queste *guide* fidate. Per le greggi di passaggio si incassava l'intera tassa; per quelle che rimanevano in valle o che battevano le nostre strade solo ritornando dall'Engadina, si pagava solo « *mezzi dazii* ». [32])

---

[27]) Arch. com. Poschiavo, docum. 1736.
[28]) Statuti del. 1550, *Libro* III, cap. 23, p. 48.
[29]) Statuti del. 1550, *Libro* III, cap. 50, p. 56.
[30]) Arch. com. Poschiavo, docum. 24 agosto 1766.
[31]) Arch. com. Poschiavo, docum. 1815 e anni seguenti.
[32]) Arch. com. Poschiavo, docum. 1787: statuti 1757, *libro economico*, cap. 9; cfr. « Rechtsschrift », p. 45.

L'appalto dei pascoli ai bergamaschi spettava ai consorzi alpestri, i quali dovevano versare al comune una parte degli introiti.

Nel 1709, tale quota-parte spettante al comune importava ancora 1/3 della somma stipulata per contratto. Ma già nel 1723 venne ridotta, con una *ordinazione*, alla « *sesta* », eccezione fatta per i soci di *val di Campo*, i quali pagavano solo « *l'ottava* ». [33])

Talune relazioni dei consoli, ancora esistenti, ragguagliano intorno al quantitativo del bestiame bergamasco:

Esempio: anno 1774 [43])

	pecore	capre
bestiame di passaggio	21 956	449
bestiame d'alpeggio in val Poschiavo	3 052	72
Totale	25 008	521

Consultando i vecchi atti e documenti, che si riferiscono agli alpi poschiavini, risalta che questi citano del continuo e quasi esclusivamente le medesime zone alpine. Si tratta delle zone intorno al valico del *Bernina*, di *val di Campo* e di tutta la parte S della Valle. [35])

Sul valico del Bernina giace oggi l'alpe comunale «*Laghi* », il quale confina a S con i pascoli di *Cavaglia*, a E con la *valle Lagonè* e a N, oltre il confine territoriale *Poschiavo*/Pontresina, con l'alpe di *Bondo*. Nel secolo 15. questo era ancora in possesso dei poschiavini; essi lo vendettero al comune di *Bondo* nell'anno 1429.

Riferendosi a questo contratto di compra-vendita, taluni poschiavini sostengono che il confine tra *Poschiavo e Pontresina* dovrebbe veramente trovarsi a N dell'alpe di Bondo e non presso i laghi del valico, ove passa effettivamente. [36]) Il fatto poi che un certo *Alyethus de Olzate* attua con alcuni soci la vendita, dovrebbe fornire la prova che in tempi andati erano in possesso privato non soltanto i poderi alpini poschiavini, ma anche i pascoli alpini circonvicini. Il contratto in parola cònfuta chiaramente ambedue le tesi. Esso dichiara che l'alpe di *Bondo* giace in territorio engadinese. [37]) In tal modo, la questione concernente il confine è definitivamente risolta. Se d'altro lato il comune di *Poschiavo* oppure singoli cittadini poschiavini erano in tempi andati legittimi possessori dell'alpe, ciò non offre nessuni accenni riguardo alle condizioni legali concernenti la proprietà nella zona alpina di val Poschiavo. Qui si tratta di legittima proprietà privata in territorio di un altro comune.

Sta di fatto che il confine tra i pascoli dell'alpe di *Bondo* e degli alpi *Laghi* e *Lagonè* fu lungamente conteso e perciò motivo di varie contese.

I relativi documenti dichiarano che *Bondo* e val Poschiavo effettuarono negli anni 1450 e 1593 una revisione dei limiti dei loro pascoli; appunto nel 1593 si parla per la prima volta di un « *monte* » sito presso il *Lago Bianco* e di proprietà del comune di *Poschiavo*. La sistemazione definitiva del confine ebbe luogo nel 1795. In tale occasione *Bondo* cedette ai poschiavini, a pagamento, una striscia di pascolo. I membri del consorzio *Lagonè* assunsero cinque sesti delle spese, siccome il godimento dei pascoli acquisiti era di loro diritto. [38])

Anche entro i confini del comune di *Poschiavo* non mancarono le contese. Il comune e i consorzi di *Cavaglia* e *Lagonè* si contestavano i diritti di pascolamento nella zona del valico del Bernina.

---

33) « Rechtsschrift », p. 24 sg; « Rechtssatz », p. 28 sg. e 143 sg.
34) Arch. com. Poschiavo, docum. 1774.
35) Cfr. cap. 4, p. 46.
36) Cfr. p. es.: Semadeni T., op. cit. p. 22.
37) Cfr. copia fotografica nell'Archivio di Stato grigione: « S. A. Bondo, Urkunde N. 1 » 12 dicembre 1429.
38) Arch. com. Poschiavo, docum. n. 143 (24 luglio 1593), atto n. 312 (22 luglio 1795); in più « Rechtsschrift », p. 111 sg.

Da una parte vantavano tanto il Comune quanto *Cavaglia* pretese riguardo ai pascoli di « *Tegnùs* » a O del *Lago Bianco*, dall'altra questionavano il Comune e *Lagonè* per i pascoli di *Lagalp*, siti sul versante sud del monte omonimo, presso il confine settentrionale della valle. [39])

Le parti vennero a una intesa solo nel 1812. Tale accordo risultò particolarmente favorevole per i due consorzi (cfr. pgg. 15, 59, 78). [40]) La posizione al confine del valico del Bernina e il fatto che il comune entrò più tardi in possesso di un alpe nel territorio di *Lagonè* e *Cavaglia* rappresentano appunto i motivi per cui questa regione viene ripetutamente nominata nelle vecchie carte.

La questione del confine territoriale si presentò a suo tempo anche per quanto riguarda la *valle di Campo*, siccome il suo sfondo è formato dal *Passo di Val Viola*, il quale è facilmente raggiungibile da ambedue le parti.

I comuni limitrofi di *Poschiavo* e *Bormio* si accordarono nel 1784 nel senso che lo spartiacque doveva segnare il confine, « così che tutto che piove verso Bormio, sia di Bormio e quanto piove verso Poschiavo, sia di Poschiavo ». [41])

Nei secoli 16. e 17. ebbero luogo negoziati intorno alla proprietà e ai diritti di godimento in *Val di Campo*. Questi sono di altro carattere. I Brusiesi furono per lungo tempo privi di pascoli alpini nella loro parte della valle; la striscia superiore dei loro monti apparteneva ai Valtellinesi. Per quanto concerne gli alpi e i pascoli, erano quindi dipendenti da *Poschiavo*. Essi possedevano difatti in *val di Campo* parecchi poderi coi rispettivi diritti di pascolamento. La *valle di Campo* era allora chiamata *Valle di Salba*.

Negli anni 1542 e 1546 si ebbe la separazione dei boschi e dei pascoli tra i « vicinati » di *Poschiavo* e *Brusio*. Ai brusiesi, che allora possedevano poderi (*accole, monti*) in *val di Campo*, venne riconosciuto il diritto di godimento degli stessi. Essi potevano inoltre caricarli d'estate con 100 mucche da latte e un numero indeterminato di capi di bestiame giovane e minuto di Brusio. [42]) L'accordo era poco chiaro, e suscitò ben presto divergenze tra brusiesi e poschiavini.

In una sentenza arbitrale del 1557 si permette ai brusiesi l'alpeggio di 250 pecore. Ma nel 1565, i « vicini di Campo », i quali avevano acquistato *monti* dai brusiesi, si lagnano che questi portano in *val di Campo* più bestiame di quanto loro sia concesso. Allora un tribunale arbitrale stabilisce che la vendita di un podere alpino implica anche la cessione al compratore dei relativi diritti di pascolamento e che i brusiesi sono in obbligo di cedere al nuovo proprietario il corrispondente numero di diritti di vacca. Una decisione arbitrale del 1596 fissa il numero di tali diritti spettanti ai brusiesi a 40; da questa cifra si può desumere che i brusiesi avevano già venduto una gran parte dei loro poderi alpini. La stessa sentenza prescrive inoltre che i brusiesi possono inalpare un capo giovane su ogni 5 vacche.

Ecco conclusa, in tale senso, una contesa di più.

I brusiesi vendettero i loro ultimi poderi alpini e i diritti concernenti le pasture al consorzio di *Campo* nel 1657. Nel frattempo, Brusio aveva acquisito estesi pascoli alpini sul declivio E della valle. Ai troppo lontani poderi di *val di Campo* si potè così rinunciare senza alcun pregiudizio. [43])

La lunga contesa per i poderi e i diritti di pascolamento in *val di Campo* dimostra che dovette passare molt'acqua sotto i ponti prima di giungere a una sistemazione

---

[39]) Arch. com. Poschiavo, atti 1769-1771 riguardo « Tegnosi » e atto n. 312 (22 luglio 1795).

[40]) *Libro delle Giunte* I, p. 48, copia in « Rechtsschrift », p. 123 sgg.

[41]) « Rechtssatz », p. 64; « Rechtschrift », p. 11 e p. 57.

[42]) Statuti del 1550, appendice (sentenza 1542, p. 93, sentenza 1546, p. 99).

[43]) Arch. com. Poschiavo, atti n. 68, 83, 146; cfr. anche «Rechtsschrift», p. 51 sgg.; « Rechtssatz », p. 42 sgg.

soddisfacente del problema del carico degli alpi e che in particolare il rapporto tra il bestiame giovane e minuto e le vacche come unità d' alpeggio non era, in quei tempi, determinato da norme di valore generale. Si può in più provare, a mano delle sentenze arbitrali, che la compera e la vendita di beni privati nella zona degli alpi (« munt alpiv ») aveva già nel 16. secolo per conseguenza l'acquisto, rispettivamente la cessione dei diritti di pascere il bestiame. Il collettivo insorgere dei membri del consorzio di *Campo* (Consortes Vallis Campi) [44]) contro i brusiesi sta infine a dimostrare che la fondazione degli odierni consorzi poschiavini è avvenuta almeno già nel secolo 16.

2. LA PERDITA DELLA VALTELLINA E LE RELATIVE RIPERCUSSIONI SULL' ALPICOLTURA DI VAL POSCHIAVO

Nel 1797, la Valtellina venne sottratta al dominio dei Grigioni e incorporata alla Repubblica Cisalpina, fondata da Napoleone Bonaparte. [45]) Da quel giorno in poi comandò nel vecchio dominio retico un « Comitato per la salute pubblica ». Il repentino dissolvimento del complesso economico Rezia/Valtellina creò per i Grigioni condizioni molto difficili.

Data la sua posizione, la valle di Poschiavo risentì tale crisi in modo particolare. Essa aveva la scelta: o andare con la Valtellina o prepararsi a un disastroso isolamento economico. I poschiavini rimasero fedeli alle Tre Leghe.

Allora il sunnominato « Comitato per la salute pubblica » reagì energicamente proclamando il blocco economico nei confronti di val Poschiavo. Questa, a sua volta, proibisce l'esportazione di qualsiasi prodotto della valle, impone un *dazio*, sul bestiame valtellinese d'alpeggio e vieta ai *casari* valtellinesi l'esportazione dei latticini. [46])

Queste severe misure contro il vecchio dominio retico erano però avversate da molti poschiavini e specialmente dai proprietari di poderi alpini. Essi temevano una forte diminuzione del bestiame d' alpeggio proveniente dalla Valtellina e con ciò una notevole penuria di concime e una forte diminuzione del raccolto dei loro poderi nella zona degli alpi. [47])

Essi prevedevano per di più rappresaglie ancora più severe da parte della vicina repubblica. [48])

L'opposizione di molti poschiavini contro le misure concernenti l'introduzione del bestiame valtellinese ebbe per conseguenza la sospensione transitoria della tassa sul pascolamento detta *tassa di erbatico* e della proibizione di esportare i prodotti del latte. [49])

Questa tassa ebbe dapprima il carattere di una rappresaglia in risposta alla proclamazione del blocco economico da parte della Repubblica Cisalpina. Essa venne poi abilmente trasformata in una imposta sullo sfruttamento delle pasture comunali di montagna con bestiame straniero. I resoconti concernenti l'incasso della tassa d'erbatico e le « gride » provano che tale imposta venne incassata negli anni dal 1800 al 1802 e

---

44) « Rechtsschrift », p. 141.
45) Pieth F., op. cit. p. 309 sgg.
46) 1797: *prot. econ.*, p. 60 sgg.; *prot. crim.*, pp. 161-62; cfr. anche « Rechtsschrift », p. 37 sgg., « Rechtssatz » p. 59 sgg.
47) 1797: *prot. crim.*, p. 25.
48) Arch. com. Poschiavo, atti del 1. settembre 1797.
49) Cfr. « Rechtsschrift », p. 41.

nel 1810-11. [50]) Essa venne aumentata del 50 % nell' anno 1810 [51]) e fu legalmente sanzionata inserendola negli statuti del 1812. In tal modo, il comune di *Poschiavo* venne a disporre di una entrata di più. Erano obbligati a versare al comune la tassa d'erbatico tutti coloro che inalpavano bestiame straniero; gli stranieri pagavano l'intera tassa, mentre i *terrieri* pagavano soltanto la metà. [53])

La Repubblica Cisalpina comprendeva anche le terre intorno a Bergamo; i poschiavini vollero perciò colpire con le loro rappresaglie anche i pastori di pecore bergamaschi, ai quali, nel 1797, venne semplicemente negata l'entrata in valle. [53])

Ma già prima che *Poschiavo* prendesse definitivamente questa decisione, il ministro degli esteri della Repubblica Cisalpina, *Birago*, aveva inviato una nota alle Tre Leghe, nella quale era fatto accenno alle svantaggiose conseguenze di questa proibizione nei confronti dei due stati interessati. [54]) La disposizione delle autorità poschiavine non ebbe comunque nessune ripercussioni: essa venne presa alla fine di agosto, quando i bergamaschi già si disponevano a lasciare la valle. Per l'acquietamento della vicina repubblica, la proibizione in parola venne più tardi mutata in una misura epizootica. [55]) Risulta infatti dai resoconti daziari che tra il 1797 e il 1800, i pastori bergamaschi ottennero regolarmente il permesso di entrata. [56]) Nel 1801, i *pastori* dei dipartimenti *Sevio, Oglio* e *Adda* protestarono contro la proibizione di entrare in valle con greggi di pecore e chiesero il risarcimento dei danni causati da un eventuale nuovo decreto proibitivo. [57])

Non esistono resoconti daziari che si riferiscano agli anni precedenti il 1807; tuttavia risulta dagli atti dei consorzi alpestri di *Campo* e *Lagoné* che le misure succitate non entrarono mai in vigore o almeno non ebbero mai nessuna ripercussione pratica. Il vecchio protocollo di *Campo*, ad es., contiene senza interruzione gli annuali conti del consorzio con i pastori bergamaschi dal 1797 al 1812. [58])

Dopo il 1797, i valtellinesi portarono per qualche tempo orgogliosi la coccarda della Repubblica Cisalpina, emblema della libertà. Cio nondimeno, essi venivano del continuo in val Poschiavo; e dopo qualche anno riapparirono senza coccarda. La Repubblica Cisalpina era stata sostituita col Regno d'Italia di Napoleone Bonaparte. Ma anche questo regno scomparve dalla faccia dell'Europa non meno rapidamente del suo fondatore; così la « libertà rivendicata » continuò ad essere per i valtellinesi un pio desiderio. Il Congresso di Vienna infine fissò le sorti della Valtellina per i seguenti 40 anni aggiudicandola all'Austria (1815). [59]) Poi le acque ridivennero quiete. Dal 1815 in poi, oltre *Piattamala* era per i poschiavini già terra straniera; ma le relazioni economiche e tradizionali tra la valle di Poschiavo e la Valtellina furono sempre più forti della barriera separatrice di *Piattamala*.

Gli anni dal 1797 al 1812 furono assai movimentati, burrascosi. Essi fruttarono tuttavia al comune di *Poschiavo* la tassa d'erbatico, che non venne mai soppressa e che gli assicurò per lungo tempo una notevole entrata.

---

[50]) Arch. com. Poschiavo, docum. del 24 luglio 1800, del 5 luglio 1801, lista 1802, *nota* del 14 agosto 1810; cfr. anche « Rechtsschrift », p. 42, « Rechtssatz », p. 137.
[51]) 1810: *prot. econ.*, p. 80
[52]) Statuti del 1812, *Libro economico*, cap. XXIX, p. 84.
[53]) 1797: *prot. econ.*, p. 161.
[54]) Arch. com. Poschiavo, atti del 22 aprile 1797.
[55]) Arch. com. Poschiavo, atti del 30 aprile 1798.
[56]) Arch. com. Poschiavo, atti *lista* 1797, 1798, 1799, 1800.
[57]) Arch. com. Poschiavo, atti del 31 maggio 1801.
[58]) « Rechtsschrift », p. 33.
[59]) Pieth F., op. cit. p. 366 sg.

3. IL GRANDE PROCESSO CONCERNENTE I PASCOLI (1854—1867) E LE SUE CONSEGUENZE

Il 22 gennaio 1864, l'assemblea popolare di *Poschiavo* sanzionò con 150 voti contro 25 un regolamento finanziario, il quale prevedeva un aumento della tassa d'erbatico e della tassa concernente le appaltazioni coi pastori bergamaschi. [60])

I consorzi di *Lagonè, Cavaglia* e *Campo di dentro* (« tre Valli ») contestarono al comune tale competenza. Ciò per i seguenti motivi: uno: i pascoli alpini sono di proprietà dei consorzi e non del comune, e due: l'imposta versata dai pastori bergamaschi è determinata da inviolabili accordi contrattuali.

I tre consorzi querelarono il comune di Poschiavo presso il Tribunale cantonale e il processo che seguì ebbe la sua conclusione soltanto nel 1867 davanti alla suprema autorità giudiziaria cantonale. [61])

Il Tribunale cantonale doveva decidere intorno a quattro questioni giuridiche: [62])

1. « Se la proprietà di terreni pascolivi di Cavaglia, Agonè e Campo appartenga agli istanti ovvero al convenuto ? »
2. « Se i non cittadini proprietari di monti nelle nominate regioni abbiano diritto di conservare la loro parte ai detti pascoli secondo l'estimo fin'ora ? »
3. « Se il Comune di Poschiavo abbia la facoltà o no di accrescere da sè la parte fin'ora percepita (la sesta o l'ottava) fuori dell'affittanza ai pastori bergamaschi ? »
4. « Se infine il Comune di Poschiavo sia in diritto o no di aumentare da sè la tassa d'erbatico per bestiame grosso forastiero che alpeggia nelle pasture di Cavaglia, Agonè e Campo ? » *

La sentenza del Tribunale cantonale dell' 11 novembre 1867 suona (vedi anche la raccolta delle leggi e dei regolamenti del comune di Poschiavo):

1. « La proprietà pei pascoli alpivi di Cavaglia, Agonè e Campo viene aggiudicata al comune di *Poschiavo* con riserva del godimento spettante ai monti ».
2. « I non cittadini proprietari di monti nelle sudette regioni pascolive hanno gli stessi diritti di godimento di quei pascoli come i cittadini membri del relativo consorzio, sulla norma del presente estimo basato sul prodotto di fieno dei monti ».
3. « Il comune di Poschiavo non ha la facoltà, sino a tanto che sia dallo statuto concessa la introduzione di pecore bergamasche, di accrescere parzialmente la parte del ricavo del fitto da contribuirgli (la sesta o l'ottava), per lo che resta annullata l'ordinazione comunale a ciò relativa del 14 gennaio 1854 ».
4. « All'incontro si dichiara che il comune ha il diritto all'aumento ordinato nello stesso giorno 14 gennaio 1854 della tassa d'erbatico pel bestiame grosso forastiero, cioè non invernato nel Comune, che viene condotto ad alpeggiare sui pascoli di Cavaglia, Agonè e Campo, e gli istanti (i querelanti) sono rimandati colle loro pretese all'incontro ».
5. « Le spese giudiziali occorse in questa causa in ambedue le istanze, quelle della presente ascendenti a fr. 1142,16 vengono addossate per due terzi agli istanti e per un terzo al convenuto. Le stragiudiziali restano compensate ».

---

[60]) 1854: *prot. econ.*, p. 74; *Libro delle Giunte* I, p. 145.

[61]) Cfr. in più « Rechtsschrift » dei consorzi alpestri, e « Rechtssatz » del comune di *Poschiavo*.

[62]) Sentenza del Tribunale cant. grigione dell'11 novembre 1867 (copia nell'appendice del « Rechtssatz » del comune).

* Arch. com. Poschiavo, sentenza del 1867.

La sentenza fu determinata nelle sue singole parti dai seguenti argomenti:

1. I pascoli delle « tre Valli » appartenevano anticamente alla « Allmende » del Comune di *Poschiavo*. I proprietari dei « *monti* » non poterono provare di aver acquistato i pascoli alpini, ma solo il terreno con cui si erano fatti i prati dei « *monti* ». Il comune invece appare negli atti del continuo come proprietario della zona alpina. Esso vi cedette terreno ai privati e per la costruzione di strade, diede concessioni per l'estrazione di minerali giacenti in questa zona, eseguì delimitazioni e proclamò il divieto di occupare arbitrariamente le pasture del comune. Il comune emanò in più decreti concernenti la data del carico degli alpi, il pascere del bestiame bovino e ovino e degli animali da soma stranieri, risolse la questione del rapporto dei diritti di pascolamento e stabilì multe per i casi di contravvenzione di queste prescrizioni. Il comune ricava poi da tempo un utile diretto dalle pasture di montagna attraverso la tassa sulle appaltazioni coi bergamaschi e, in qualità di proprietario dei pascoli alpini, con la tassa d'erbatico sul bestiame bovino straniero. I *vicini* (proprietari di poderi alpini) costituiscono un consorzio per quanto concerne il godimento dei pascoli ma non riguardo al relativo possesso.
2. I diritti di pascolamento erano anticamente una prerogativa dei patrizi. Ma siccome, com'è provato, dalla metà del 18. secolo in poi posseggono diritti sulle pasture anche i *vicini* non patrizi — ciò col tacito consenso del comune — questi diritti sono oggi inscindibilmente legati al possesso dei poderi alpini.
3. In tempi lontani spettava certamente al comune di stabilire la tassa concernente i contratti coi bergamaschi. Ma con l'inizio del 18. secolo, essa divenne una delle varie stipulazioni contrattuali tra *vicini* e bergamaschi.
4. Il godimento dei pascoli spetta al comune, che ne è il proprietario, fatta eccezione per quelli, il cui sfruttamento spetta per diritto ai *vicini*. Il comune è poi autorizzato ad aumentare la tassa d'erbatico in quanto non ha mai rinunciato a questa competenza.

Il processo e la sentenza del 1867 sono il frutto di una oscura situazione giuridica. Malgrado le condizioni concernenti la proprietà e il godimento siano simili in quasi tutta la zona alpestre del comune di *Poschiavo*, si schierarono contro di esso soltanto i consorzi delle « tre Valli ». Si deve tale circostanza al fatto che i pascoli di *Cavaglia*, *Lagoné* e *Campo* son dei migliori della valle; che i tre consorzi esistevano da secoli; che questi si componevano per lo più di gente benestante e intraprendente, mentre nelle altre parti della valle non esistevano simili associazioni o se esistevano, le loro reciproche relazioni erano assai vaghe. I consorzi delle « tre Valli » erano andati assumendo una importanza sempre maggiore; i diritti che si erano attribuiti nel corso dei secoli erano ben più ampi e numerosi di quelli che vennero loro aggiudicati dal Tribunale cantonale. Come si è visto, il loro ultimo tentativo, cioè quello di essere riconosciuti legittimi proprietari dei pascoli, fallì. Con ciò, l'alta corte di giustizia del cantone rese i tre consorzi in parola da pari a pari con tutte le altre associazioni alpestri della valle.

La sentenza del Tribunale cantonale ha, per quanto si riferisce alle condizioni intorno alla proprietà e il godimento nella zona alpina di *Poschiavo*, importanza fondamentale. Ha essa portato una soluzione chiara ? Soltanto apparentemente. L'insoddisfacente situazione giuridica rimane pressoché immutata.

Fino a qual punto, ad es., è ammessa la « riserva del godimento spettante ai monti » (vedi sentenza del Trib. cant.) ? A chi spetta il godimento dei pascoli delle pecore in seguito all'esclusione dei pastori bergamaschi ? E' vero che il comune è proprietario dei pascoli. Ma *se* e *come* gli alpi vengono caricati, dipende unicamente dai *consorzi*, che in tal modo hanno la facoltà di determinare si può dire direttamente le entrate del comune riguardo alla tassa d'erbatico e quella sui contratti di affitto. Il comune non riuscì nemmeno a riservare pascoli a sufficienza per il bestiame indigeno. Sta di

fatto che quando ancora si introduceva bestiame valtellinese per caricare gli alpi, il bestiame terriero doveva in parte essere inalpato in Engadina. Il comune non potè nemmeno fondare, malgrado ripetuti sforzi, un secondo alpe comunale presso i « Laghi », perchè i proprietari dei poderi alpini non gli cedettero i loro diritti. Anche l'alpeggio delle pecore indigene presenta difficoltà. La sentenza del Tribunale cantonale tratta la questione dei diritti di godimento dei pascoli montani una volta affittati ai bergamaschi in modo assai ambiguo. Lo prova il fatto che non è ancora deciso, se i rispettivi diritti di pascolamento spettano al comune o ai consorzi.

La decisione del 1867 offre troppe possibilità di interpretazione. Quando la contesa si riaccende, le due parti si ispirano alla sentenza del Tribunale cantonale. All'una e all' altra parte riesce una interpretazione in suo favore, e la conseguenza è che esse non fanno altro che accordarsi sempre nel mantenere le vecchie usanze riferendosi al diritto di possesso del comune e al diritto di godimento dei proprietari dei « *monti* ». « *Sempre riservata la proprietà del Comune* », si osserva da una parte e: « *sempre riservati i diritti di godimento* », si risponde dall'altra.